



Roma, 14 marzo 2000

CIRCOLARE N. 46/2000**OGGETTO: PREVIDENZA - ATTIVITA' DI LOGISTICA - INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE E AMMORTIZZATORI SOCIALI - CIRCOLARE INPS N. 58 DEL 6.3.2000.**

Con la circolare in oggetto, emanata d'intesa con il Ministero del Lavoro, l'INPS ha per la prima volta preso in considerazione l'attività di logistica per fare chiarezza sia sul suo inquadramento previdenziale sia sull'applicabilità ad essa degli ammortizzatori sociali.

In merito al primo aspetto è stato precisato che la logistica deve essere inquadrata nel settore *terziario* (e quindi con il *codice statistico contributivo 7.04.01*), tenuto conto che *"la stessa si espleta di norma attraverso una complessa rete organizzativa ad elevata tecnologia e, caratterizzandosi per l'intermediazione tra il produttore e il distributore finale, ha natura di servizio commerciale e non industriale"*. Ne deriva che eventuali inquadramenti in atto in altri settori saranno riconsiderati dall'Istituto sulla base del suddetto criterio di carattere generale.

In secondo luogo l'INPS, vista la natura commerciale della logistica, ha ritenuto che alle imprese esercenti tale attività vadano applicati gli stessi ammortizzatori sociali previsti dalla legge n.223/91 per le imprese commerciali con oltre 50 dipendenti (cassa integrazione straordinaria e mobilità).

Si fa osservare come questa estensione degli ammortizzatori sociali riguardi solo l'attività di logistica in senso stretto, e non anche quella speditonieristica, corrieristica o di deposito.

Ciò stante alle aziende che svolgono servizi logistici promiscuamente a quelle attività, l'INPS attribuirà per la logistica una separata posizione contributiva (contraddistinta dal *codice di autorizzazione 3B*): solo sulle retribuzioni dei lavoratori facenti capo alla nuova posizione saranno dovute le aliquote contributive per la CIGS (0,90% di cui lo 0,30 a carico dei lavoratori) e per la mobilità (0,30% interamente a carico dei datori di lavoro).

Si sottolineano di seguito i principali aspetti applicativi della circolare in esame, con riserva di tornare successivamente sull'argomento per ulteriori approfondimenti.

- Le aziende interessate dovranno trasmettere alla sede INPS territorialmente competente una dichiarazione di appartenenza al settore della logistica richiedendo l'attribuzione del citato codice di autorizzazione 3B; conformemente alle vigenti disposizioni in materia di decorrenza delle classificazioni previdenziali (art.3 della legge n.335/95), gli oneri contributivi per gli ammortizzatori sociali scatteranno dal momento della suddetta dichiarazione, ovvero, in caso di provvedimento adottato d'ufficio dall'Istituto, dal momento della relativa notifica all'azienda.
- Ai soli fini dell'ammissione al sistema degli ammortizzatori sociali, per la determinazione della dimensione aziendale si dovrà tener conto di tutto il personale in forza, ivi compreso quello non addetto all'attività di logistica. A questo riguardo si rammenta come, in base alla normativa vigente, occorra distinguere tra le imprese da 51 a 200 dipendenti e le imprese con più di 200 dipendenti: mentre le prime sono destinatarie degli ammortizzatori sociali in via transitoria sino al 31 dicembre 2000, le seconde lo sono in via definitiva.
- Il contributo dello 0,90% per la CIGS dovrà essere calcolato sul monte salari dei lavoratori addetti alla logistica ad eccezione dei dirigenti; per i soli lavoratori che saranno messi in cassa integrazione sarà inoltre dovuto un contributo aggiuntivo pari al 4,50% dell'indennità corrisposta dall'INPS.
- Il contributo dello 0,30% per la mobilità dovrà essere calcolato sul monte salari dei lavoratori addetti alla logistica, compresi in questo caso anche i dirigenti; per ogni lavoratore licenziato e messo in mobilità con accordo

sindacale sarà inoltre dovuta una somma pari a 3 volte l'indennità mensile a carico dell'INPS; in mancanza di accordo sindacale quella somma sarà pari a 9 mensilità.

ALLEGATO 1

INPS
DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

Roma, 6 Marzo 2000

Circolare n. 58

OGGETTO: Attività di logistica. Classificazione previdenziale ed estensione della disciplina in materia di trattamenti CIGS di cui all'art. 12, comma 3 della legge n. 223/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

SOMMARIO: Precisazioni in materia di classificazione previdenziale ed obblighi contributivi per le aziende esercenti attività di logistica

A seguito della iscrizione, ai fini previdenziali, di aziende che da alcuni anni si vanno costituendo per l'espletamento di attività di "logistica", si ritiene necessario effettuare alcune precisazioni in ordine alle caratteristiche dell'attività stessa, al fine di:

- pervenire ad una puntuale classificazione previdenziale;
- determinare gli obblighi assicurativi che da tale classificazione discendono.

1. Classificazione Previdenziale.

L'attività di logistica, nata sul finire degli anni '90 ed in via di sviluppo a seguito della terziarizzazione dei rami aziendali delle grandi imprese che in precedenza provvedevano in proprio alla gestione delle merci ed alla loro distribuzione, è diretta ad agevolare la gestione e la distribuzione delle merci con la ricezione e lo smistamento degli ordini, il collegamento tra le imprese produttive e quelle destinatarie delle merci stesse.

La stessa si espleta, di norma, attraverso una complessa rete organizzativa ad elevata tecnologia, e, caratterizzandosi per l'**intermediazione** tra il produttore ed il distributore finale, ha natura di servizio **commerciale** e non industriale. In conseguenza le aziende esercenti logistica, attività non contemplata nella classificazione delle attività economiche dell'ISTAT 1991, dovranno essere inquadrare con il CSC "7.04.01" e contraddistinte dal codice ISTAT 63.12.1. (magazzini di custodia e deposito) e dal codice di autorizzazione "3B" che assume il significato di "azienda esercente attività di logistica".

Per essere oggetto di autonoma classificazione la suddetta attività deve essere svolta per conto terzi e costituire il principale fine economico produttivo dell'impresa che la effettua.

Deve essere, pertanto, tenuta distinta dall'attività di magazzinaggio e custodia, di spedizioniere - vettore o anche di logistica svolta per conto proprio o comunque strumentale all'attività principale dell'impresa, e non assimilata a quelle attività che, pur caratterizzate dal codice ISTAT diverso da 63.12.1., risultino classificate con CSC "7.04.01".

Tuttavia, qualora l'attività di logistica per conto terzi sia svolta anche da aziende che effettuano attività di spedizioniere - vettore, assoggettate al DM 9 ottobre 1991 di aggregazione al settore terziario (CSC 7.04.01., codice ISTAT 63.40.1.), nei confronti delle stesse dovrà essere aperta, una separata posizione contributiva per tale attività, con l'attribuzione dello stesso codice ISTAT 63.40.1. che individua l'attività di spedizioniere vettore (ciò al fine di evidenziare l'unicità dell'impresa), ma con l'attribuzione del codice di autorizzazione "3B" relativo all'attività di logistica.

Ai fini della loro individuazione è necessario che le imprese di "logistica" provvedano a trasmettere alla competente Sede una dichiarazione di appartenenza al settore.

2. Obblighi contributivi per CIGS e Mobilità.

Le contribuzioni dovute sono quelle previste per i dipendenti del settore "Terziario".

Con particolare riferimento agli obblighi contributivi per CIGS, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, riconsiderando i criteri di ammissione agli obblighi contributivi per CIGS relativamente alle imprese commerciali (vedasi al riguardo le disposizioni impartite con la circolare n. 211 del 9 agosto 1991) ha ritenuto che le aziende esercenti "logistica" possano considerarsi destinatarie della disciplina in materia di CIGS di cui all'art. 12, comma 3, della legge n. 223/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il menzionato Dicastero ha argomentato, infatti, che l'attività esercitata dalle aziende operanti nel settore dei servizi logistici per conto terzi, seppure espletata nelle forme e con le modalità imposte dalla terziarizzazione dei rami aziendali delle grandi imprese, deve ritenersi di natura commerciale.

In conseguenza di quanto precede le aziende di che trattasi, qualora ne ricorrano le condizioni, devono essere assoggettate agli obblighi contributivi per CIGS (0,90% di cui 0,30% a carico del lavoratore) e Mobilità (0,30% oltre al contributo di cui all'art.5, c 4 della legge n. 223/1991 "tassa di ingresso") secondo la normativa vigente per le aziende commerciali.

3. Adempimenti Procedurali.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi contributivi per CIGS e Mobilità, le Sedi provvederanno ad attribuire alle imprese di "logistica" che occupano oltre 200 dipendenti il previsto codice di autorizzazione "3X", codice, peraltro, assegnato anche alle imprese da 51 a 200 dipendenti che, per effetto dell'art. 62, c. 1, lett. g) della legge n. 488/1999 (Finanziaria per l'anno 2000), risultano destinatarie delle citate contribuzioni fino al 31/12/2000.

Qualora il requisito occupazionale si realizzi computando lavoratori denunciati su più posizioni, in aggiunta al codice "3X" saranno attribuiti i codici "3Y" (più di 200 dipendenti) ovvero "3J" (più di 50 dipendenti) secondo le modalità previste.

4. Decorrenza degli effetti economici.

Per le aziende interessate, in applicazione dell'art. 3 comma 8 della legge n. 335/1995, il provvedimento di classificazione previdenziale con i relativi obblighi assicurativi così come precisati con la presente circolare, produrrà effetti dal periodo di paga in corso alla data della richiesta del datore di lavoro ovvero, in caso di provvedimento adottato d'ufficio, dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento all'azienda.

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO